Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 1° aprile 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 1° APRILE 1963:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1963, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(2172)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 1° APRILE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 59ª Estrazione di cartelle speciali 3,75 %.

(1504)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2053.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma della Sacra Famiglia, in località omonima del comune di Roccabruna (Cuneo).

N. 2053. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 11 febbraio 1962, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 16 marzo e 27 settembre 1962, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma della Sacra Famiglia, in località omonima del comune di Roccabruna (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 25. — VILLA

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 325.

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa fino a lire 850 milioni per far fronte al pagamento della indennità, che sarà esente da oneri fiscali di qualsiasi specie, relativa alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano.

L'atto da stipulare con il concessionario della ferrovia per la risoluzione della concessione sarà approvato e reso esecutorio con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 2.

E' autorizzata l'inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato dopo che sia intervenuta la risoluzione della concessione.

Art. 3.

Nei confronti del personale e degli assuntori della ferrovia Sondrio-Tirano, nonchè della Cassa soccorso, si applicheranno, a decorrere dalla data della inclusione della predetta linea nella rete delle Ferrovie dello Stato, le disposizioni previste dalla legge 30 aprile 1959, n. 286, modificata con legge 24 dicembre 1959, n. 1143, rispettivamente per il personale per gli assuntori e per la Cassa soccorso delle ferrovire indicate nelle leggi medesime.

Art. 4.

All'onere massimo di lire 850 milioni si provvede, per lire 200 milioni, con riduzione, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e, per la differenza, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — MATTARELLA — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 21 febbraio 1963, n. 326.

Deroga all'art. 38 e modifica all'art. 170 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, già iscritti in tali ruoli all'atto dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, non è richiesto il requisito del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado, ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.

Gli ufficiali da ammettere a valutazione per l'anno 1964 ai sensi del comma precedente sono portati in aumento all'aliquota di valutazione dell'anno stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 327.

Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Provincie del Lazio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 la durata del rapporto dell'attuale miglioratario si cumula con quella dei rapporti dei miglioratari precedenti quando vi sia stata cessione del contratto a qualsiasi titolo o quando il miglioratario subentrato abbia pagato all'atto dell'ingresso nel fondo il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale.

Art. 3.

In deroga all'articolo 971 del Codice civile, l'affrancazione può esercitarsi subito dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e all'articolo 5 della presente legge, determineranno, nella misura minima e massima, le quote di ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi relativamente ai rapporti regolati dalla presente legge, tenendo conto, oltre che dei criteri fissati dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, del trasferimento degli oneri fondiari a carico del miglioratario, nonchè della parte di reddito relativa alla quota dei miglioramenti già spettante al miglioratario per convenzione o per uso locale.

La quota di prodotti attribuita al concedente o il canone a lui spettante saranno presi a base della determinazione del capitale di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile.

Art. 5.

Agli adempimenti del precedente articolo 4 provvede la Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, integrata da due rappresentanti dei concedenti a miglioria e da due rappresentanti dei miglioratari.

Art. 6

Nei rapporti a miglioria previsti dalla presente legge, il concedente che sia proprietario coltivatore diretto può chiedere la restituzione del fondo al fine di costituire una unità aziendale idonea ad una più razionale utilizzazione agraria, adeguata alla capacità lavorativa della sua famiglia, secondo le disposizioni vigenti, ed a condizione che esso provveda alla coltivazione diretta di questa.

In tal caso il concedente è tenuto a corrispondere al miglioratario, oltre al valore dei miglioramenti a lui spettanti per convenzione o per uso locale, una indennità pari all'ammontare del valore della produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di permanenza del miglioratario sul fondo.

Il pagamento di tale indennità può essere effettuato in due rate annuali.

La disdetta deve essere comunicata al miglioratario almeno un anno prima della fine dell'annata agraria, ed in ogni caso non avrà esecuzione prima della fine della seconda annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso regolato dal presente articolo la domanda di devoluzione prevale su quella di affrancazione a' termini dell'articolo 972, comma ultimo, del Codice civile.

Art. 7.

Ai rapporti disciplinati dalla presente legge si estendono, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 12 giugno 1962, n. 567.

Art. 8.

Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti aventi ad oggetto rapporti a miglioria di contenuto e caratteristiche identici a quelli di cui all'articolo 1, relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale.

Art. 9.

Ai casi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni, qualunque sia l'estensione del fondo, nonchè quelle contenute nell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUMOR — BOSCO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 328.
Elevazione del fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 1.500 milioni con legge 6 luglio 1962, n. 920, viene ulteriormente elevato a lire 2.500 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle normali disponibilità dell'azienda bancaria del Banco medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 329.
Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A far tempo dal 1° luglio 1963, le prestazioni previste dall'articolo 6, primo comma, punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono estese a tutti i lavoratori agricoli indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, nonchè ai loro familiari a carico.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma l'indennità giornaliera di malattia è determinata nel modo seguente:

a) per i salariati fissi ed assimilati nella misura del 50 per cento della retribuzione minima contrattuale risultante dal contratto collettivo nazionale di categoria e, ove esistano, dai contratti provinciali contenenti disposizioni di miglior favore, rapportata a giornata;

b) per le altre categorie nella misura del 50 per cento della retribuzione giornaliera, risultante dai contratti collettivi sopra richiamati, moltiplicata per le giornate di effettiva occupazione e divisa per 300. Le giornate di effettiva occupazione sono quelle accertate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli validi all'atto della insorgenza della malattia, ovvero dal certificato di iscrizione di urgenza di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.

La misura dell'indennità per le categorie di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) non può essere inferiore a lire 200 a giornata, nè superiore a lire 600.

Art. 2.

Per la determinazione dei familiari a carico dei lavoratori iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

L'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 6, primo comma, punto 3), della legge 11 gennaio 1943, n. 138, è estesa a far tempo dal 1° luglio 1963, a tutti i lavoratori agricoli indicati all'articolo 3, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, nonchè ai loro familiari a carico, fermo restando sino a tale data il diritto alle prestazioni farmaceutiche nei confronti delle categorie di lavoratori agricoli per le quali il diritto stesso è previsto dal medesimo decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.

Art. 4.

All'onere derivante dalla estensione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli si provvede:

a) con un ulteriore contributo, a decorrere dal 1° luglio 1963, in aggiunta a quello dovuto per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli, salariati fissi, giornalieri e compartecipanti di lire 21 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e di lire 18 per ogni giornata di ragazzo.

Il contributo è dovuto dal datore di lavoro per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti.

Non si applica, ai fini della riscossione del contributo predetto, la norma di cui all'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

b) con un contributo addizionale di solidarietà, da versarsi all'I.N.A.M., per tutti i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e non assicurati per legge presso Istituti, Enti o Casse di malattia di diritto pubblico diverse dall'I.N.A.M.

Detto contributo addizionale di solidarietà è determinato nello 0,58 per cento delle retribuzioni a decorrere dal 1° luglio 1963 ed è posto interamente a carico dei datori di lavoro.

Il contributo addizionale di solidarietà non è dovuto per i lavoratori agricoli di cui alla precedente lettera *a*); nonchè per i coloni e mezzadri, per gli addetti ai servizi familiari e domestici, per i lavoratori della piccola pesca e per gli apprendisti.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, l'assistenza farmaceutica è estesa ai coloni e mezzadri.

All'assistenza predetta provvederà l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri nella misura di un terzo e dei rispettivi concedenti nella misura di due terzi, determinato annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in relazione alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio precedente e, per il primo anno di gestione, in relazione al costo delle erogazioni di dette prestazioni rilevate dal bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai commi precedenti provvederà il Servizio centrale per i contributi unificati, con le stesse norme e modalità previste per il contributo relativo all'assicurazione contro le malattie dovuto per i coloni e mezzadri.

Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi predetti, la norma di cui all'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 6.

Al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli, previste dalla presente legge, lo Stato concorre con un contributo annuo di lire 3 miliardi a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64.

All'onere derivante a carico dello Stato ai sensi del precedente comma si provvederà, per l'esercizio 1963-64 con riduzione di pari importo del fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari nonchè a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Nelle provincie della Regione Trentino-Alto Adige i contributi di cui all'articolo 4 sono dovuti alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di cui al precedente comma una quota parte del contributo a carico dello Stato di cui al precedente articolo 6 determinata in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli delle provincie di Trento e Bolzano.

Art. 8.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi.

Sono soppressi gli articoli 12, primo comma, punto 4), 21, 22, 23 e 33 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione riguardante i Comitati di sezione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 27 febbraio 1963, n. 330.

Estensione, ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sommozzatori e alle loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è concessa la indennità di immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2.

All'onere di lire 2.025.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1960-1961, mediante riduzione di lire 1.025.000 e di lire 1.000.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli numeri 85 e 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sassari, addì 27 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 28 febbraio 1963, n. 331.

Concessione di una indennità una tantum al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche, e dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici, in servizio nel secondo semestre dell'anno 1962, è concessa una indennità forfetaria *una tantum* non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1° luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:

lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori;

lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 229 a 240;

lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 271 a 301;

lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 340 a 357;

lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.

Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di servizio.

La ripetuta indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione nei casi di riduzione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare o per altra posizione di stato che comporti riduzione di dette competenze e non è dovuta nei casi di sospensione dalle competenze medesime; a tali fini si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio e paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni.

Art. 2.

L'indennità contemplata dal precedente articolo, nella misura di lire 26.096 lorde, compete, con le modalità ivi previste, anche ai ricevitori, ai portalettere, ai procaccia, agli incaricati del servizio di trasporto, consegna o scambio degli effetti postali, vincolati alla Amministrazione da obbligazione personale e agli incaricati del recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali e nelle agenzie, assunti dall'Amministrazione con contratto di diritto privato, nonchè agli impiegati ed agli agenti non di ruolo, agli impiegati ed agli agenti straordinari, e agli operai giornalieri con contratto di diritto privato anche se applicati a mansioni di esercizio.

Per il personale indicato nel precedente comma, escluso quello addetto alla commutazione telefonica interurbana, che abbia obbligo di una prestazione giornaliera inferiore a 7 ore, l'indennità *una tantum* è corrisposta in ragione di un settimo per ogni ora di servizio.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante complessivamente a lire 3.855.000.000, si farà fronte:

per la parte di competenza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, pari a lire 3.575.000.000, con versamento di una somma di uguale importo al capitolo n. 1 dello stato di previsione dell'entrata della Amministrazione stessa per l'esercizio finanziario 1962-1963 da effettuarsi a carico dello stanziamento del capitolo n. 314 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo;

per la parte di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pari a lire 280.000.000, con le maggiori entrate del capitolo n. 3 (proventi derivanti dall'affitto di linee aeree ed in cavo) dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda stessa per detta gestione.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 29, sono estese ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

Il relativo onere resta a carico della predetta Cassa integrativa.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — RUSSO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 332.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società per azioni « Società Elettrica delle Calabrie », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni « Società Elettrica delle Calabrie », con sede in Napoli, via Paolo Emilio Imbriani n. 42, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni « Società Elettrica delle Calabrie », con sede in Napoli, via Paolo Emilio Imbriani n. 42, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni « Società Elettrica delle Calabrie », con sede in Napoli, via Paolo Emilio Imbriani n. 42, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 333.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società per azioni « Società Generale Pugliese di Elettricità », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni « Società Generale Pugliese di Elettricità », con sede in Napoli, via Paolo Emilio Imbriani n. 42, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni « Società Generale Pugliese di Elettricità », con sede in Napoli, via Paolo Emilio Imbriani n. 42, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni « Società Generale Pugliese di Elettricità », con sede in Napoli, via Paolo Emilio Imbriani n. 42, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 334.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società per azioni « Società Elettrica della Campania, con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni - Società Elettrica della Campania, con sede in Napoli, via Stendhal n. 18, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni - Società Elettrica della Campania, con sede in Napoli, via Stendhal n. 18, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni - Società Elettrica della Campania, con sede in Napoli, via Stendhal n. 18, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 335.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società per azioni - Società Emiliana di Esercizi Elettrici, con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni - Società Emiliana di Esercizi Elettrici, con sede in Parma, piazzale Bottego n. 1, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni - Società Emiliana di Esercizi Elettrici, con sede in Parma, piazzale Bottego n. 1, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni - Società Emiliana di Esercizi Elettrici, con sede in Parma, piazzale Bottego n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 336.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società per azioni « Società Lucana per Imprese Idroelettriche », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni « Società Lucana per Imprese Idroelettriche », con sede in Napoli, via Paolo Emilio Imbriani n. 42, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni « Società Lucana per Imprese Idroelettriche », con sede in Napoli, via Paolo Emilio Imbriani n. 42, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni « Società Lucana per Imprese Idroelettriche », con sede in Napoli, via Paolo Emilio Imbriani n. 42, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 337.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della « Società Idroelettrica Subalpina - Società per azioni », con sede in Como.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Idroelettrica Subalpina - Società per azioni », con sede in Como, viale Cavallotti n. 6, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Idroelettrica Subalpina - Società per azioni », con sede in Como, viale Cavallotti n. 6, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Idroelettrica Subalpina Società per azioni », con sede in Como, viale Cavallotti n. 6, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 338.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società per azioni « Società Elettrica Bresciana », con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni « Società Elettrica Bresciana », con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni « Società Elettrica Bresciana », con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni « Società Elettrica Bresciana », con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 339.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della « Vizzola » Società per azioni Lombarda per distribuzione di Energia Elettrica, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Vizzola » Società per azioni Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica, con sede in Milano, via Carducci n. 14, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Vizzola » Società per azioni Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica, con sede in Milano, via Carducci n. 14, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Vizzola » Società per azioni Lombarda per Distribuzione di Energia Elettrica, con sede in Milano, via Carducci n. 14, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 340.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società per azioni « Dinamo » Società Italiana per Imprese Elettriche, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni « Dinamo » Società Italiana per Imprese Elettriche, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni « Dinamo » Società Italiana per Imprese Elettriche, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni « Dinamo » Società Italiana per Imprese Elettriche, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nello art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 341.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società per azioni « Compagnia Imprese Elettriche Liguri CIELI », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per per azioni « Compagnia Imprese Elettriche Liguri (CIELI) », con sede in Genova, viale Brigata Bisagno n. 1, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni « Compagnia Imprese Elettriche Liguri (CIELI) », con sede in Genova, viale Brigata Bisagno n. 1, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni « Compagnia Imprese Elettriche Liguri (CIELI) », con sede in Genova, viale Brigata Bisagno n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 342.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società per azioni Officine Elettriche Genovesi, con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni Officine Elettriche Genovesi, con sede in Genova, salita Santa Caterina n. 2, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni Officine Elettriche Genovesi, con sede in Genova, salita Santa Caterina n. 2, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni Officine Elettriche Genovesi, con sede in Genova, salita Santa Caterina n. 2, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 343.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della « Società Orobia S.p.A. », con sede in Lecco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla « Società Orobia S.p.A. », con sede in Lecco, corso Martiri della Liberazione n. 54, rientra tra le imprese previste dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della « Società Orobia S.p.A. », con sede in Lecco, corso Martiri della Liberazione n. 54, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla « Società Orobia S.p.A. », con sede in Lecco, corso Martiri della Liberazione n. 54, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 344.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Idroelettrica Alto Veneto - Società per azioni », con sede in Calalzo (Belluno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Idroelettrica Alto Veneto Società per Azioni, con sede in Calalzo (Belluno), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Idroelettrica Alto Veneto - Società per azioni, con sede in Calalzo (Belluno), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Idroelettrica Alto Veneto Società per Azioni, con sede in Calalzo (Belluno), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 345.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della Impresa Medio Piave - Società Elettrochimica e Industriale per azioni, con sede in Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Medio Piave - Società Elettrochimica e Industriale per azioni, con sede in Bolzano, via Michele Pacher n. 16, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Medio Piave - Società Elettrochimica e Industriale per azioni, con sede in Bolzano, via Michele Pacher n. 16, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Medio Piave - Società Elettrochimica e Industriale per azioni, con sede in Bolzano, via Michele Pacher n. 16, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 346.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società per azioni - Società Elettrica Sarda, con sede in Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società per azioni Società Elettrica Sarda, con sede in Cagliari, piazza Deffenu, n. 2, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società per azioni - Società Elettrica Sarda, con sede in Cagliari, piazza Deffenu n. 2, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni - Società Elettrica Sarda, con sede in Cagliari, piazza Deffenu n. 2, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le dispo-

sizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 347.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società « Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale - Società per azioni », con sede in Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società « Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale - Società per azioni », con sede in Pistoia, via Pratese n. 15, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società « Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale Società per azioni », con sede in Pistoia, via Pratese n. 15, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società « Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale Società per azioni », con sede in Pistoia, via Pratese n. 15, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 348.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società « Unione Esercizi Elettrici - Società per azioni », con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società « Unione Esercizi Elettrici - Società per azioni », con sede in Roma, via Po n. 1, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società « Unione Esercizi Elettrici - Società per azioni », con sede in Roma, via Po n. 1, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società « Unione Esercizi Elettrici Società per azioni », con sede in Roma, via Po n. 1, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1963, n. 349.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa della Società Piemonte Centrale di Elettricità per azioni, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione:

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Società Piemonte Centrale di Elettricità per azioni, con sede in Torino, via San Dalmazzo n. 15, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società Piemonte Centrale di Elettricità per azioni, con sede in Torino, via San Dalmazzo n. 15, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Piemonte Centrale di Elettricità per azioni, con sede in Torino, via San Dalmazzo n. 15, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 350.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad acquistare un fabbricato, sito in Pisa.

N. 350. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pisa, viene autorizzata ad acquistare dalla signora Maria Venera Canale un fabbricato, sito in Pisa, via Santa Maria nn. 26-28, con annesso giardino al prezzo di L. 47.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 351.

Autorizzazione alla Università degli studi di Catania ad acquistare un'area edificatoria, sita in Catania.

N. 351. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Catania viene autorizzata ad acquistare, dalla Società per azioni Gregorio Amico di Catania l'area edificatoria, sita in Catania al viale Circumvallazione Pigafetta di mq. 5.120 circa, ed il fabbricato costruito sulla stessa, nonchè dai germani Orazio, Salvatore e Sebastiano Scandura l'area edificabile sovrastante detto fabbricato per la somma complessiva di lire 115.000.000 (centoquindicimilioni), come da contratto di compravendita stipulato il 21 marzo 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 352.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Sette Dolori, nel comune di Francavilla Fontana (Brindisi).

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oria in data 15 agosto 1947, integrato con postilla del 6 settembre 1962 e con dichiarazione del 30 aprile 1962, relativo alla erezione della Parrocchia dei Sette Dolori, nel comune di Francavilla Fontana (Brindisi), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 353.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Murgia, sita nel comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia).

N. 353. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Murgia, sita nel comune di Castelnuovo della Daunia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 122. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1963.

Classificazione tra le provinciali di quattro strade e declassificazione da provinciale di una strada e sua classificazione tra le comunali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 4587/3163/58 in data 11 aprile 1962, della Amministrazione provinciale di Milano, concernente la classificazione a provinciali dei seguenti nuovi tronchi stradali:

1) dalla provinciale n. 5 Villa di Monza all'innesto con la provinciale n. 9 Vallassina a sud dell'abitato di Giussano, della lunghezza di km. 12+565;

2) dalla strada provinciale n. 2 « Monza-Trezzo » a sud ovest dell'abitato Vimercate all'innesto della Strada statale n. 36 dello Spluga a nord-est dell'abitato di Usmate, della lunghezza di km. 5+750;

3) da Lorenteggio alla strada provinciale n. 29 « Vigevanese » alla progressiva km. 13+600 ad est di Gaggiano, della lunghezza di km. 8+560;

4) dalla progressiva km. 15+500 della Strada statale n. 35 « dei Giovi » al km. 2 della strada Binasco-Vermezzo della lunghezza di km. 2+637;

5) nonchè la declassificazione da provinciale e la sua classificazione fra le comunali del tratto della strada provinciale Binasco-Vermezzo, da piazza Beata Veronica in Binasco-Vermezzo, della lunghezza di chilometri 1+890;

Visto il voto in data 9 ottobre 1962, n. 2008, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) possiedono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge e possono essere quindi classificate provinciali, e che il tratto di cui al n. 5 può essere declassificato da provinciale e classificato tra le comunali del comune di Binasco;

Ritenuto che le suddette prime quattro strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126, e che la quinta strada a seguito della costruzione della variante della stessa di cui al precedente n. 4, può essere declassificata da provinciale e classificata comunale a termini degli articoli 7 e 12;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le seguenti strade:

dalla provinciale n. 5 Villa di Monza all'innesto con la provinciale n. 9 Vallassina a sud dell'abitato di Giussano, della lunghezza di km. 12+565;

dalla strada provinciale n. 2 « Monza-Trezzo » a sud ovest dell'abitato di Vimercate all'innesto della Strada statale n. 36 dello Spluga a nord-est dell'abitato di Usmate, della lunghezza di km. 5+750;

da Lorenteggio alla strada provinciale n. 29 « Vigevanese » alla progressiva km. 13+600 ad est di Gaggiano della lunghezza di km. 8+560;

dalla progressiva km. 15+500 della Strada statale n. 35 « dei Giovi » al km. 2 della strada Binasco-Vermezzo della lunghezza di km. 2+637 sono classificate provinciali.

Art. 2.

Il tratto della strada provinciale Binasco-Vermezzo, da piazza Beata Veronica in Binasco al km. 2 della strada Binasco-Vermezzo della lunghezza di km. 1+890 cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificata comunale, entrando a far parte dello elenco delle strade del comune di Binasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

(1846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Lorenzo Onofrio Maria Gafà, nato a Chiaramonte Gulfi (Ragusa) il 6 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Catania in data 15 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(1698)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, la provincia di L'Aquila, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 895.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1977)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 301, l'Amministrazione comunale di Furci (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 919.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1942)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 300, l'Amministrazione comunale di Fresagrandinaria (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1943)

Autorizzazione al comune di Civitaluparella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 309, l'Amministrazione comunale di Civitaluparella (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.382.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1944)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8, Interno, foglio n. 298, l'Amministrazione comunale di Castelguidone (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 765.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1945)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8 Interno, foglio n. 299, l'Amministrazione comunale di Canosa Sannita (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.784.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1946)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1963, registro n. 8, Interno, foglio n. 307, l'Amministrazione comunale di Arielli (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.191.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1947)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Frosinone, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 216.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1829)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Cosenza, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.268.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1830)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1963, il comune di Firenze, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 8.836.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1831)

Autorizzazione al comune di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Catanzaro, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.769.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1832)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Cardito (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1879)

Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Casandrino (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1880)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Brusciano (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.645.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1881)

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Acerra (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1882)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Ariano Irpino (provincia di Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1883)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Assisi (provincia di Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1884)

Autorizzazione al comune di Mugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Mugnano (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.997.050 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1885)

Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Pomigliano d'Arco (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1886)

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Pollena Trocchia (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1887)

Autorizzazione al comune di Poggiomarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Poggiomarino (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.890.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1888)

Autorizzazione al comune di Pimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Pimonte (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.345.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1889)

Autorizzazione al comune di Palusa Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Palusa Campania (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1890)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Altamura (provincia di Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 293.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1891)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Andria (provincia di Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 583.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1892)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Adria (provincia di Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1893)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Boscoreale (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1894)

Autorizzazione al comune di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Arzano (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.290.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1895)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Grumo Nevano (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.575.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1896)

Autorizzazione al comune di Marigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Marigliano (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1897)

Autorizzazione al comune di Castello di Cisterna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Castello di Cisterna (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 796.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1898)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune Casalnuovo di Napoli (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1899)

Autorizzazione al comune di Mariglianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune Mariglianella (provincia di Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1900)

Autorizzazione al comune di Marano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Marano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1902)

Autorizzazione al comune di Frattaminore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Frattaminore (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1903)

Autorizzazione al comune di Forio d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Forio d'Ischia (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1904)

Autorizzazione al comune di Crispano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Crispano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1905)

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Monte di Procida (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1906)

Autorizzazione al comune di Melito di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Melito di Napoli (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1907)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Ottaviano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1908)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Carbonara di Nola (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.937.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1909)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Calvizzano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1910)

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Caivano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1911)

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Comiziano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1912)

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Cimitile (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1913)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Cicciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1914)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1963, il comune di Cercola (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1915)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Bisceglie (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 323.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1916)

Autorizzazione al comune di Resina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Resina (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 349.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1917)

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Minervino Murge (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1918)

Autorizzazione al comune di San Benedetto del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1919)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1963, il comune di Ruvo di Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 334.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1920)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di prima classe vacante nella provincia di Siena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di prima classe vacante nella provincia di Siena;

Visto il decreto ministeriale in data 9 marzo 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di prima classe vacante nella provincia di Siena, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferro dott. Girolamo . . . . punti 88,54 su 132
2. Polazzi dott. Tito . . . . . » 88,50 »
3. Vucusa dott. Riccardo . . . . » 84,09 »
4. Menduni dott. Attilio . . . . » 83,86 »
5. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 81,95 »
6. Pianigiani dott. Quintilio . . . » 81,68 »
7. Garzi dott. Mariano . . . . » 81,50 »
8. Merolli dott. Rocco . . . . . » 80,50 »
9. Rianò dott. Enrico . . . . . » 79,68 »
10. Oppici dott. Onelio . . . . » 79,50 »
11. Calabro Vincenzo . . . . . » 79 — »
12. Malandrucco dott. Umberto . . . » 78,86 »
13. Succi-Cimentini dott. Flobert . . . » 78,59 »
14. Martegani dott. Aldo . . . . » 77,84 »
15. Zaffarano dott. Michele . . . . » 77,81 »
16. Messina dott. Francesco . . . . » 77,77 »
17. Aniceti dott. Dante . . . . » 77,59 »
18. Campanelli dott. Giovanni . . . . » 77,09 »
19. Di Palma dott. Leucio . . . . » 76,77 »
20. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . » 76,72 »
21. Pugliese dott. Giovanni . . . . » 76,63 »
22. Giambitto dott. Giuseppe . . . . » 75,86 »
23. Balducci Ottavio . . . . punti 75 — su 132
24. Rago dott. Riccardo . . . . » 74,54 »
25. Tossi dott. Carlo . . . . . » 74,13 »
26. Bonasia dott. Michele . . . . » 72,50 »
27. Pasqualis dott. Marcello . . . . » 72,09 »
28. Mangano dott. Gaetano . . . . » 70,81 »
29. Di Santo dott. Angelo . . . . » 70 — »
30. Molinari dott. Lodovico . . . . » 69,60 »
31. Di Conza dott. Beniamino . . . . » 69,18 »
32. Aiello dott. Salvatore . . . . » 68,63 »
33. Silvano dott. Guido . . . . » 68,27 »
34. Nobile Cosimo . . . . . » 67,50 »
35. Zappulla dott. Carmelo . . . . » 65 — »
36. Zovi dott. Elio . . . . . » 63,50 »
37. Albi-Marini dott. Muzio . . . . » 62,59 »
38. Napolino dott. Francesco . . . . » 61,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(1874)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centoventi posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (Decreto ministeriale 22 febbraio 1961).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 18 marzo 1963 il decreto ministeriale 23 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1963, registro n. 4 Finanze, foglio n. 91, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso per esami a centoventi posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 20 maggio 1961.

(1876)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.